



Comune di Giornico

ORDINANZA MUNICIPALE

Concessione di un sussidio per la frequenza di colonie e corsi durante le vacanze scolastiche

Il Municipio di Giornico, richiamati,

- L'art. 192 della Legge organica comunale (LOC);
- L'art. 44 del Regolamento di applicazione alla Legge Organica comunale (RALOC);
- La Risoluzione municipale no. 633 del 16 dicembre 2025

ordina:

Art 1. **Scopo**

La presente ordinanza disciplina la procedura per la richiesta di sussidio a favore dei giovani, allo scopo di sviluppare, promuovere e favorire l'integrazione sociale e culturale dei giovani.

Art 2. **Campo di applicazione**

La presente ordinanza permette di erogare un contributo comunale ai residenti minorenni del Comune di Giornico che partecipano a colonie, soggiorni estivi e invernali, corsi di lingue e sport e corsi G+S.

Art 3. **Beneficiari**

- ¹ Il contributo è versato alle famiglie di figli minorenni in età scolastica obbligatoria (dalla Scuola dell'infanzia alle Scuole medie) che dimostrano, presentando ricevuta di partecipazione firmata dall'ente organizzatore, con l'ammontare della quota pagata, di aver partecipato a colonie e/o corsi organizzato da enti con sede in Ticino.
- ² La durata minima è di tre giorni o sei mezze giornate, anche non consecutivi, sull'arco delle vacanze scolastiche.

Art 4. Modalità di richiesta

- ¹ La richiesta di sussidio deve essere presentata al Municipio entro 15 giorni dallo svolgimento del corso o del soggiorno, possibilmente entro l'anno civile in corso.
- ² Gli interessati devono presentare domanda scritta mediante l'apposito formulario ottenibile presso la Cancelleria comunale o scaricabile dal sito www.giornico.ch e deve essere corredato dai seguenti documenti: programma e durata della colonia o del corso, ricevuta nella quale risulta l'importo pagato per la frequenza alla colonia o al corso.
- ³ Le richieste di sussidio incomplete o tardive verranno respinte.

Art 5. Importo del sussidio

Vengono erogati i seguenti sussidi:

Colonie durante le vacanze scolastiche	Il contributo non potrà essere superiore al 20% del costo effettivo sostenuto dalla famiglia per singola attività, ritenuto un massimo annuale di CHF 200.00, al netto di altri sussidi ricevuti.
Soggiorni estivi e invernali	
Corsi di lingue e sport	
Corsi G+S	

Art 6. Versamento del sussidio

- ¹ Se l'istanza per l'ottenimento del sussidio comunale è corretta, completa e legittima, il versamento del sussidio avviene di regola entro un mese dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.
- ² È escluso il rimborso a contanti.

Art 7. Riscossione indebita

- ¹ I contributi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.
- ² Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione del contributo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i 5 anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art 8. Entrata in vigore

- ¹ La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 5 gennaio al 4 febbraio 2026 ed entra in vigore il 5 febbraio 2026.
- ² Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.
- ³ La presente Ordinanza sostituisce qualsiasi precedente disposizione in materia.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:


Stefano Imelli



La Segretaria comunale


Maria Teresa Citino